



**COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**

Via Ferrovia, 10 – 73022 Corigliano d'Otranto (LE)

C.F.: 83001150750 – Tel. 0836/320713 – fax 0836/320710

e-mail: urbanistica.ediliziaprivata@comune.corigliano.le.it

**Ufficio Urbanistica - Gestione del PUG - SUAP - Commercio e Patrimonio**



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
(art. 30 D.P.R. N. 380 del 6.6.2001 e s.m.i.)

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;  
Visti gli atti esistenti nell'ufficio tecnico comunale:

**C E R T I F I C A**

che il terreno sito in questo Comune, riportato in Catasto come appresso:

Foglio	Particella	are
5	229	2,08
5	230	535,40
5	234	365,63



**secondo il Piano Urbanistico Generale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 03/03/2020 e pubblicato sul B.U.R.P. regione Puglia n. 77 del 28/05/2020, ha la seguente destinazione urbanistica:**

- E' classificato nel " Paesaggio della Serra a sud dello spazio Urbano", così come definito dall'art. II. 26 e seguenti delle N.T.A del P.U.G
- Rientra nel contesto rurale **CR 3.a**, così come definito dall'art. II.31 delle N.T.A del P.U.G
- E' disciplinato dai seguenti articoli delle norme tecniche di attuazione del P.U.G.:

**Art. III.3 Area agricola**

1. Nell'*Area agricola* sono consentiti gli usi del suolo di cui all'Art. I.13 (a meno di AC, D) e le relative trasformazioni, nonché la realizzazione degli impianti di cui all'Art. I.14 (a meno di IE), nel rispetto delle regole di cui ai successivi articoli, fermi restando la disciplina delle Invarianti strutturali di cui al PUG/S, Titolo I e gli indirizzi e le direttive relative ai Contesti Rurali di cui al PUG/S, Titolo II.
2. Tutti gli usi e relative trasformazioni, disciplinati dal presente capo, sono eventualmente condizionabili, secondo i casi e le specifiche situazioni, a interventi ambientali di cui all'Art. I.17 da precisare nell'atto abilitativo dell'intervento.
3. L'atto abilitativo degli usi e delle relative trasformazioni, di cui al comma 2, deve prevedere l'impegno dei soggetti abilitati a ripristinare i luoghi in caso di cessazione delle attività mediante interventi di *Ripristino ambientale-naturalistico-RAN* di cui all' Art.I.17, comma 2.
4. Nell'Area agricola sono individuati *orli morfologici* con valenza paesaggistica e relative *aree annesse* ed *aree annesse alle doline e alle vore*, non assimilabili a BP o UCP nel PPTR; nelle *aree annesse* si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. Usi consentiti: V, Aa.1, Aa.2, RC e REX, di cui all'art. I.13, comunque subordinati a quanto disposto ai punti successivi.
  - b. Sono consentiti interventi di: rimboschimento a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi; opere di forestazione secondo le prescrizioni della Polizia Forestale; interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti. Sono inoltre consentiti, a seguito di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, interventi di: realizzazione di aree a verde attrezzate con percorsi e spazi di sosta pedonali permeabili e per mezzi di trasporto non motorizzati; zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per tempo libero e lo sport; realizzazione di strade poderali e adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e attraversamento dell'area; realizzazione di aree di parcheggio permeabile, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al luogo, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina.
  - c. Non sono consentiti nuovi insediamenti residenziali o produttivi, né interventi che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo come le arature profonde e i movimenti di terra -a meno delle opere strettamente connesse alla difesa idrogeologica-, attività estrattive, la discarica di rifiuti solidi, la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque. Non sono altresì consentiti interventi che comportino la impermeabilizzazione dei suoli e l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale.
  - d. Usi negli eventuali edifici esistenti: sono esclusi Sc8, Sc9, TPE3, TP2, TC (con eccezione del TC1 e TR), e P.
  - e. Interventi consentiti negli eventuali edifici esistenti: MO, MS, R, RC, RE/s senza aumento della Superficie utile lorda, di cui all'Art. I.16; è consentita la RE/AL di manufatti legittimamente esistenti per una SUL aggiuntiva non superiore al 20%, per una sola volta, condizionata alla contestuale realizzazione di interventi di qualificazione ambientale di cui al p.to b, in misura almeno pari al 50% della superficie dell'area annessa interessata dall'intervento, finalizzati alla fruizione pubblica per attività del tempo libero e del turismo.
  - f. La superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue comunque a distanza non inferiore di 50 m dal perimetro di questa.
5. Nell'Area agricola sono inoltre individuate le *aree annesse ai boschi* come definite all'art. II, comma 2 non assimilabili a BP o UCP nel PPTR; per tali aree si applicano le seguenti prescrizioni:
- a.1 Usi del suolo consentiti: V, Aa.1, Aa.2, RC e REX, di cui all'art. I.13;
  - a.2 Sono consentiti interventi: di diffusione dell'areale boschivo attraverso processi di rinaturalizzazione spontanei e/o l'impianto di siepi e la costituzione di ecotopi lungo i margini a secco o nelle aree già colonizzate da vegetazione spontanea; sistemazioni idrogeologiche che utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti.

indotti; di realizzazione di aree a verde attrezzato ed a parcheggio per la fruizione del bosco, se sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi.

- a.3 Non sono consentiti nuovi insediamenti residenziali o produttivi, né interventi che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo come le arature profonde ed i movimenti di terra a meno delle opere strettamente connesse alla difesa idrogeologica-, le attività estrattive, la discarica di rifiuti solidi, la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque.
- a.4 Usi negli eventuali edifici esistenti: sono esclusi Sc8, Sc9, TPE3, TP2, TC (con eccezione del TC1 e TR), e P.
- a.5 Interventi consentiti negli eventuali edifici esistenti: MO, MS, R, RC, RE/s senza aumento della Superficie utile lorda, di cui all'Art. I.16; è consentita la RE/AL di manufatti legittimamente esistenti per una SUL aggiuntiva non superiore al 20%, condizionata alla contestuale realizzazione di interventi di ampliamento del bosco, in misura almeno pari al 50% della superficie dell'area annessa interessata dall'intervento;
- a.6 La superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza in aree contigue.

#### **Art. III.4 Regole per i manufatti ad uso agricolo**

1. **Tettoie agricole:** nell'area agricola le tettoie per fienili, rimessa attrezzi e ricovero dei mezzi di produzione sono ammesse per la conduzione dell'azienda agricola. Esse non concorrono alla costituzione di SUL se aperte almeno su tre lati. Tali strutture possono essere realizzate in pilastri in muratura, o cemento rivestito, ovvero pilastri in ferro o in legno, di dimensioni congrue agli usi e comunque secondo le indicazioni delle autorità competenti. La copertura deve essere a falda singola e, qualora non sia costituita da pannelli per la produzione di energie alternative (fotovoltaico o solare), deve essere con realizzata di colore delle terre del luogo circostante l'intervento. E' vietata l'installazione di pannelli in contropendenza con le coperture inclinate. L'altezza massima al colmo è di m. 4,50, a meno di esigenze tecniche comprovate in sede di PMA da approvare da parte della competente autorità. E' ammessa la realizzazione in aderenza ai fabbricati.
2. **Serre:** le serre sono realizzate nel rispetto della legislazione regionale vigente. Sono previste le seguenti tipologie di serre:
  - a. serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: devono essere realizzate con strutture leggere di materiale metallico o legno, facilmente smontabili e senza strutture fondali fisse, destinate ad uso precario per la coltivazione temporanea o stagionale, con rivestimento o tamponatura di materiali trasparenti o semitrasparenti od oscuranti;
  - b. serre realizzate con strutture metalliche anche in rete o in legno ancorate al suolo anche mediante strutture fondali fisse, pavimentate internamente destinate alla coltivazione sia stagionale/temporanea che permanente, con rivestimento o tamponatura di tendaggi o pannellature semirigide di materiale plastico o vetro, purché trasparenti, semitrasparenti od oscuranti e di facile smontaggio. Per tali strutture può essere consentita la realizzazione di un muretto perimetrale di base, per il contenimento di terreno coltivabile, purché di altezza non superiore a m 0,50. L'altezza massima è di m 7,50 al colmo della copertura; per tali manufatti il titolo abilitativo è rilasciato ai sensi della normativa vigente.

I manufatti di cui alle lett. a. e b. dovranno impegnare una superficie non superiore al 1% dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a mq 5.000, ed essere a distanza minima dai fabbricati di mt. 6; vanno inoltre previste la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto.

I manufatti le cui caratteristiche tipologiche e di uso siano diverse da quelle indicate alle lett. a. e b. precedenti e siano realizzate con elementi strutturali e pannellature di tamponamento di varia natura, con collegamento a reti tecnologiche ed impianti, costituiscono veri e propri annessi rurali e per tale motivo sono soggette alle prescrizioni previste per la nuova edificazione dei manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui all'Art.III.12 comma 1.

3. **Vivai:** per le attività vivaistiche, oltre quanto previsto al comma 2, vale quanto disposto dall'art. III.12, comma 2.
4. **Silos e serbatoi:** i silos e i serbatoi sono volumi tecnici strumentali all'attività agricola e zootecnica con tipologie proprie e definite. La realizzazione di nuovi silos e serbatoi può avvenire solo a seguito dell'approvazione del piano di miglioramento aziendale da parte dell'autorità competente. Le strutture dovranno essere inserite nel Centro aziendale, con opportune compensazioni ed integrazioni di tipo paesaggistico e funzionale, anche attraverso la piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva autoctona.
5. I manufatti di cui al presente articolo, ove ricadano in aree appartenenti a Invarianti strutturali ovvero in aree classificate come costitutive della Rete ecologica, di cui all'elaborato PUG/S, sono subordinati alle rispettive discipline.

#### **Art. III.11 Insediato sparso esistente**

1. Per *Insediato sparso esistente* si intende quello, legittimo o legittimato, esistente alla data di adozione del PUG 2016, con esclusione di quello relativo al *Patrimonio architettonico diffuso* disciplinato dal PUG/S. Ai fini della presente disciplina, l'insediato sparso esistente è articolato in: *edifici ad uso abitativo; manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo, impianti e manufatti per attività non finalizzate alla conduzione del fondo*. Tutti gli interventi di cui ai successivi commi sono condizionati al soddisfacimento dei requisiti prestazionali di cui all'Art.I.31.
2. Sugli *edifici ad uso abitativo esistenti* sono ammessi, oltre agli interventi di MO e MS, anche gli interventi di RE/s, RE/Al e RE/S, anche con incrementi di SUL residenziale fino al raggiungimento della volumetria corrispondente all'indice di 0,01 mq/mq. Sono ammessi, inoltre, per motivi strutturali, interventi di DR1 e DR2, con la medesima Sul. In caso di RE/Al e di DR2 la H max consentita è pari a m 4,50. E' ammessa la realizzazione di porticati e di pertinenze pertinenti ad uso privato alle condizioni di cui all'art. III.12.
3. Per i *manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo* esistenti destinati alle *Attività rurali: agricole ed attività connesse (R)* di cui all'Art. I.15, comma 2, nel caso di proprietà di soggetti imprenditori agricoli a titolo principale, sono ammessi, sulla base di un progetto unitario da sottoporre agli organi competenti, gli interventi di RE e DR, anche con ampliamento del 25%, incrementabile fino al 50% della SUL esistente, a fronte della demolizione degli edifici e impianti incongrui e di superfetazioni, a condizione che disponga di un'area di pertinenza tecnica (Apt), di cui all'art. I.10, di superficie almeno dieci volte superiore di quella del sedime degli stessi edifici. Nel caso di proprietà di soggetti non imprenditori agricoli sono consentiti solo gli interventi di MO, MS. Ai fini della applicazione della presente norma si intendono per:
  - a. *Edificio e impianto incongruo:* quell'impianto o quell'attrezzatura che costituisce elem

autonomo e a se stante, che non concorda con i caratteri identificativi delle costruzioni limitrofe e circostanti, sotto il profilo dei materiali utilizzati e sotto il profilo della manutenzione: prefabbricati in cemento, baracche di lamiera metallica, tettoie in lamiera; costruzioni di qualsiasi natura in avanzato stato di degrado e fatiscenza;

- b. *Superfetazione*: quella parte dell'edificio, dell'impianto, dell'attrezzatura che presenta aggiunte successive all'impianto originario, non giustificabili con la tipologia dell'edificio, abbaini ecc.) e/o l'uso di materiali non legati alla tradizione costruttiva dei luoghi.
4. Negli *impianti e manufatti per attività non finalizzate alla conduzione del fondo* destinati ad attività diverse, quali *Depositi all'aria aperta-D* di cui all'Art. I.13 e *Impianti fissi per l'attività estrattiva-IE* di cui all'Art.I.14 o altri simili, sono consentiti interventi di MO e MS, nonché di RE, DR1 e DR2; questi ultimi senza aumento delle quantità edificate esistenti e senza cambiamento di destinazione d'uso, comunque condizionati a interventi di *Mitigazione di impatto paesaggistico-ambientale-MIP*.
5. Nel caso di *impianti e manufatti per attività produttive legittimati da procedure speciali* (art. 5 DPR 447/98) si applica la disciplina dei Tessuti in completamento per attività, di cui all'art.III.18, nonché quanto disposto dall'art. III.18bis, comma 3.

#### Art. III.12 Nuova edificazione

1. Nei suoli ricadenti nell'Area agricola liberi da edificazione e da asservimenti, di proprietà di soggetti anche non rientranti nelle categorie di cui al successivo comma 2, in coerenza con quanto disposto dal PUG/S per i Contesti Rurali, la *nuova edificazione ad uso abitativo* è ammessa con un Indice di edificabilità fondiaria-IF di 0,01 mq/mq in lotti minimi di mq 10.000 nei Contesti Rurali CR1, CR2, CR3, CR5, CR6, in lotti minimi di mq 5.000 nel Contesto Rurale CR4 in attuazione del Progetto strategico *Mezzaluna verde*, secondo quanto disposto nell'art. III.13. Non è ammesso l'asservimento di suoli non contigui, in applicazione della normativa vigente, fatto salvo quanto disposto all'art. III.13 bis.
2. Nell'Area agricola in lotti di proprietà di soggetti imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, braccianti e/o aziende agricole, oltre a quanto previsto al comma 1, la *nuova edificazione per attività funzionali alla conduzione del fondo*, è ammessa con un indice di edificabilità fondiaria-IF di 0,01 mq/mq. E' ammesso l'asservimento dei suoli non contigui, in applicazione della normativa vigente. A seguito dell'approvazione del Piano di Miglioramento Aziendale da parte della competente autorità, può essere ammessa una quantità di SUL superiore a quella derivante dall'applicazione di detto indice a fronte di impegni relativi alla attività agricola, zootecnica e alle attività connesse, entro il limite di edificabilità fondiaria-IF di 0,02 mq/mq; in tal caso i nuovi edifici devono disporre di un'area di pertinenza tecnica (Apt), di cui all'art. I.10, di superficie almeno dieci volte superiore di quella del sedime degli stessi edifici. Qualora gli interventi previsti dal PMA comportino la realizzazione di più edifici o l'apertura di nuovi percorsi carrabili di accesso a questi ultimi, la nuova sistemazione dei luoghi sarà subordinata alla presentazione di un progetto unitario, riferito all'intero complesso, accompagnato da un piano di sistemazione ambientale paesaggistica dei luoghi, da sottoporre a modalità attuativa diretta condizionata al soddisfacimento dei predetti requisiti. Qualora gli interventi previsti comportino la realizzazione di un solo edificio, esso potrà essere realizzato tramite permesso di costruire secondo quanto disposto dal comma 3. Gli interventi previsti dovranno garantire un armonico inserimento nel contesto paesaggistico secondo quanto previsto dagli artt. I.28 e I.29 e rispettare le prescrizioni di cui al comma 3; la H. max dei manufatti è quella di cui al comma 3, lett. d.7, salvo motivate eccezioni per manufatti tecnici per la conduzione del fondo, da definirsi in sede di PMA, e comunque non oltre i 12 ml.

3. La *Nuova edificazione* di cui al presente articolo è soggetta al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- a. inserimento armonico dell'intervento nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi degli artt. I.28 e I.29, con soluzioni architettoniche attente all'attacco a terra degli edifici, alle coperture, al ritmo delle bucature, all'uso dei materiali e delle recinzioni;
  - b. distanze dai confini: minimo 5 metri;
  - c. realizzazione degli edifici per la conduzione del fondo in corpi distinti dall'edificio ad uso abitativo e ad una distanza minima di mt. 10;
  - d. per gli edifici ad uso abitativo:
    - d.1 realizzazione degli interventi secondo le Norme per l'abitare *sostenibile*, LR n. 13 del 26 giugno 2008, con punteggio almeno pari a 3 con riferimento al *Sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici* introdotta con il *Protocollo Itaca* della Regione Puglia ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale 1471 e 2272 del 2009 e 923 del 2010;
    - d.2 sistemazione dell'area di pertinenza tecnica dell'edificio (Apt), di cui all'art. I.10 con l'Indice di permeabilità-*Ip* minimo del 75%;
    - d.3 posizionamento dell'edificio a distanza minima dalla strada, compatibilmente con le norme del Codice della Strada;
    - d.4 porticati in aderenza all'edificio di dimensione massima del 30% della SUL del fabbricato; in tale unico caso essi non concorrono alla determinazione della SUL di cui all'art. I.10; sono vietati gli aggetti, se non limitati alla protezione delle bucature dalle intemperie, e per una lunghezza massima pari al doppio della larghezza della bucatura stessa e una profondità massima di ml 0,50;
    - d.5 quota di calpestio del livello terra, lungo tutto il perimetro dell'edificio, non superiore a 1,00 sul piano di campagna preesistente all'intervento;
    - d.6 piano interrato o seminterrato di estensione massima corrispondente alla sagoma del fabbricato e del porticato, eventualmente accessibile anche con rampa carrabile;
    - d.7 H max dell'edificio: ml 4,50 con numero massimo di livelli di calpestio sovrapposti pari a 1 piano fuori terra, oltre l'eventuale livello interrato o seminterrato; in caso si utilizzi il sistema costruttivo a volta, l'H max è di ml. 5,00.
4. Le piscine ad uso privato costituiscono pertinenze delle abitazioni; esse possono essere realizzate in coerenza ai criteri riportati al punto 4.4 dell'elaborato 4.4.4 *Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia* del PPTR, anche negli edifici ad uso abitativo esistenti di cui all'art. III.11 comma 2, alle seguenti condizioni:
- a. che la piscina sia realizzata all'interno dell'area di pertinenza tecnica dell'edificio (Apt) di cui all'art. I.10 e nel rispetto dell'Indice di permeabilità-*Ip* minimo del 75% di cui all'art. I.10 comma 3, lett. d.2;
  - b. che venga curato con particolare attenzione l'inserimento armonico dell'intervento nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi degli artt. I.28 e I.29, evitando costruzioni di muro a sostegno fuori terra.

**Le particelle sono in parte interessate da "Area di Cava" disciplinata dal seguente articolo**  
**III.10 Aree di cava**

1. Le seguenti regole integrano le norme per le attività di coltivazione di cui alle norme di attuazione del PRAE – Piano Regionale per le Attività Estrattive, in riferimento alle *Aree di cava* individuate nell'Elab. PUG/P.1 *Carta delle previsioni programmatiche*. L'attività di estrazione di cave attive è regolamentata dagli atti di concessione. Al termine della concessione si previene l'attività di recupero e rinaturalizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Titolo

3. La *Nuova edificazione* di cui al presente articolo è soggetta al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- a. inserimento armonico dell'intervento nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi degli artt. I.28 e I.29, con soluzioni architettoniche attente all'attacco a terra degli edifici, alle coperture, al ritmo delle bucature, all'uso dei materiali e delle recinzioni;
  - b. distanze dai confini: minimo 5 metri;
  - c. realizzazione degli edifici per la conduzione del fondo in corpi distinti dall'edificio ad uso abitativo e ad una distanza minima di mt. 10;
  - d. per gli edifici ad uso abitativo:
    - d.1 realizzazione degli interventi secondo le Norme per l'abitare *sostenibile*, LR n. 13 del 26 giugno 2008, con punteggio almeno pari a 3 con riferimento al *Sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici* introdotta con il *Protocollo Itaca* della Regione Puglia ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale 1471 e 2272 del 2009 e 923 del 2010;
    - d.2 sistemazione dell'area di pertinenza tecnica dell'edificio (Apt), di cui all'art. I.10 con Indice di permeabilità-*Ip* minimo del 75%;
    - d.3 posizionamento dell'edificio a distanza minima dalla strada, compatibilmente con le norme del Codice della Strada;
    - d.4 porticati in aderenza all'edificio di dimensione massima del 30% della SUL del fabbricato; in tale unico caso essi non concorrono alla determinazione della SUL di cui all'art. I.10; sono vietati gli aggetti, se non limitati alla protezione delle bucature dalle intemperie, e la loro lunghezza massima pari al doppio della larghezza della bucatura stessa e la loro profondità massima di ml 0,50;
    - d.5 quota di calpestio del livello terra, lungo tutto il perimetro dell'edificio, non superiore a 1,00 sul piano di campagna preesistente all'intervento;
    - d.6 piano interrato o seminterrato di estensione massima corrispondente alla sagoma del fabbricato e del porticato, eventualmente accessibile anche con rampa carrabile;
    - d.7 H max dell'edificio: ml 4,50 con numero massimo di livelli di calpestio sovrapposti pari a 1 piano fuori terra, oltre l'eventuale livello interrato o seminterrato; in caso si utilizzi un sistema costruttivo a volta, l'H max è di ml. 5,00.
4. Le piscine ad uso privato costituiscono pertinenze delle abitazioni; esse possono essere realizzate in coerenza ai criteri riportati al punto 4.4 dell'elaborato 4.4.4 *Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia* del PPTR, anche negli edifici ad uso abitativo esistenti di cui all'art. III.11 comma 2, alle seguenti condizioni:
- a. che la piscina sia realizzata all'interno dell'area di pertinenza tecnica dell'edificio (Apt) di cui all'art. I.10 e nel rispetto dell'Indice di permeabilità-*Ip* minimo del 75% di cui all'art. III.11 comma 3, lett. d.2;
  - b. che venga curato con particolare attenzione l'inserimento armonico dell'intervento nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi degli artt. I.28 e I.29, evitando costruzioni di muratura fuori terra.

**Le particelle sono in parte interessate da "Area di Cava" disciplinata dal seguente articolo**  
**III.10 Aree di cava**

1. Le seguenti regole integrano le norme per le attività di coltivazione di cui alle norme di attuazione del PRAE – Piano Regionale per le Attività Estrattive, in riferimento alle *Aree di cava* individuate nell'Elab. PUG/P.1 *Carta delle previsioni programmatiche*. L'attività di estrazione di cave attive è regolamentata dagli atti di concessione. Al termine della concessione si prevede l'attività di recupero e rinaturalizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Titolo

“Norme di recupero delle cave” delle NTA del PRAE e in coerenza con il PAI, al fine di recuperare, sull'area ove si è svolta l'attività, le condizioni di naturalità preesistenti o un assetto finale dei luoghi funzionale agli obiettivi di riuso dell'area, nel rispetto del contesto paesaggistico e ambientale locale. Per quanto non previsto nelle presenti norme si rimanda alla disciplina del PRAE.

2. Nelle aree di *cava attiva* è consentita, in assenza di manufatti esistenti da recuperare, la realizzazione di strutture di servizio provvisorie (servizi igienici, uffici) nei limiti di mq 25 di SUL di NE ed H max di m.3,50, nonché la realizzazione di tettoie, secondo quanto disposto dall'art. III.4, comma 1. Lungo il perimetro delle aree di cava devono essere disposte le opportune opere di mitigazione ambientale MIP, tramite la messa a dimora di alberature ad alto fusto.
3. Nelle *Cave da rinaturalizzare* l'attività di recupero e rinaturalizzazione dovrà prevedere una configurazione dell'intervento coerente con le forme ricorrenti dei contesti nei quali sono inseriti, come di seguito indicato:
  - a. Usi ammessi: S.2, V, AV, Aa.1, Aa.2, Aa.3, RC;
  - b. nella riqualificazione della cava vanno elaborate soluzioni progettuali che prevedano la riconnessione alla rete di fruizione paesaggistico ambientale esistente e prevista dal PUG; va prevista in ogni caso, attraverso l'utilizzo di impianti vegetazionali autoctoni per la sistemazione dei margini e delle aree interne della cava, la riconnessione delle componenti della rete ecologica;
  - c. nel caso in cui si recuperi il sito destinandolo a zona umida, i profili e la conformazione delle sponde dovranno essere in sintonia con i caratteri del contesto in cui ricadono.

La particella 234 è in parte interessata dalla fascia di rispetto stradale.

La eventuale edificazione è condizionata al rispetto dei distacchi stradali.

Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni e/o vincoli rinvenienti dall'applicazione delle norme del P.P.T.R., approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.

Si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

**Corigliano d'Otranto, lì 27/01/2023.**



**Il Dirigente dell'U.T.C.**  
**Urbanistica-Gestione del PUG**  
**SUAP – Commercio e Patrimonio**  
(Dr. Arch. Iosè G. De Giovanni)